

SOMMARIO

- Diario professionale con promemoria mensile scadenza atti
- Rinvii
- Pratiche in attesa
- Cause in decisione
- Decreti ingiuntivi
- Rubrica delle pratiche
- Cause civili
- Cause penali
- Cause amministrative
- Rubrica
- Tariffe forensi
- Codice di procedura civile

Andremo avanti per nostro conto
ma non lasceremo mai la compagnia della nostra coscienza. *M. Borsa*

MEMORANDUM PER LA SETTIMANA

LUNEDÌ 4

MARTEDÌ 5

MERCOLEDÌ 6

GIOVEDÌ 7

VENERDÌ 8

SABATO 9

.....

rinvio

scadenze

note

RINVII 2023

	n. pratica	autorità giudiziaria	n. ruolo	provenienza	parti
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					

Rubrica
Address book
Répertoire
Rúbrica

Fase decisionale	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 1.350	€ 2.700
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 675	Min: € 675	Min: € 675	Min: € 675	Min: € 1.350
	Max: € 2.430	Max: € 2.430	Max: € 2.430	Max: € 2.430	Max: € 4.860
TOTALI	€ 3.870	€ 3.870	€ 3.420	€ 3.870	€ 7.020
	Min: € 1.935	Min: € 1.935	Min: € 1.710	Min: € 1.935	Min: € 3.510
	Max: € 6.966	Max: € 6.966	Max: € 6.156	Max: € 6.966	Max: € 12.636

PENALE: TABELLA III

	Corte d'Appello	Tribunale di sorveglianza	Corte d'Assise d'Appello	Magistrature superiori	Corte di Cassazione
Fase di studio della controversia	€ 450	€ 450	€ 720	€ 900	€ 900
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 225	Min: € 225	Min: € 360	Min: € 450	Min: € 450
	Max: € 810	Max: € 810	Max: € 1.296	Max: € 1.620	Max: € 1.620
Fase introduttiva del giudizio	€ 900	€ 900	€ 1.890	€ 2.520	€ 2.520
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 450	Min: € 450	Min: € 945	Min: € 1.260	Min: € 1.260
	Max: € 1.620	Max: € 1.620	Max: € 3.042	Max: € 4.536	Max: € 4.536
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 1.350	€ 1.350	€ 2.160	-	-
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-	-
	Min: € 675	Min: € 675	Min: € 1.080	-	-
	Max: € 2.430	Max: € 2.430	Max: € 3.888	-	-
Fase decisionale	€ 1.350	€ 1.350	€ 2.225	€ 2.610	€ 2.610
	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%	-50% +80%
	Min: € 675	Min: € 675	Min: € 1.113	Min: € 1.305	Min: € 1.305
	Max: € 2.430	Max: € 2.430	Max: € 4.005	Max: € 4.698	Max: € 4.698
TOTALI	€ 4.050	€ 4.050	€ 6.995	€ 6.030	€ 6.030
	Min: € 2.025	Min: € 2.025	Min: € 3.498	Min: € 3.015	Min: € 3.015
	Max: € 7.290	Max: € 7.290	Max: € 12.591	Max: € 10.854	Max: € 10.854

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Degli organi giudiziari

Capo I *Del giudice*

Sezione I *Della giurisdizione e della competenza in generale*

1. Giurisdizione dei giudici ordinari. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; c.nav. 585], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice.

2. - 4. [...].

5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

6. Inderogabilità convenzionale della competenza. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.

Sezione II *Della competenza per materia e valore*

7. Competenza del giudice di pace. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli infortuni o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

8. Competenza del pretore. [...].

9. Competenza del tribunale. Il tribunale è competen-

te per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

10. Determinazione del valore. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. Se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazione e a divisioni. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

15. Cause relative a beni immobili. Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: